




COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 53 del 25/09/2006
esecutiva il 10/10/2006
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2006
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI


Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Diritti dei Consiglieri Comunali	pag. 3
Art. 3 Astensione obbligatoria	pag. 3
Art. 4 Dimissioni	pag. 3
Art. 5 Partecipazione alle sedute – Decadenza	pag. 3
Art. 6 Nomine ed incarichi	pag. 4
Art. 7 Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio Comunale	pag. 4
Art. 8 Funzioni rappresentative	pag. 5
Art. 9 Diritto di consultazione degli atti predisposti per il Consiglio Comunale	pag. 5
Art. 10 Costituzione dei Gruppi Consiliari	pag. 5
Art. 11 Conferenza dei Capigruppo	pag. 6
Art. 12 Funzionamento dei Gruppi	pag. 6
Art. 13 Commissioni Consiliari permanenti – Costituzione e composizione	pag. 7

TITOLO II – NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 11
Art. 15 Distinzione delle sedute – Definizioni	pag. 11
Art. 16 Avviso di convocazione – Modalità e termini	pag. 12
Art. 17 Ordine del giorno	pag. 13
Art. 18 Proposte di iscrizione all'ordine del giorno	pag. 13
Art. 19 Deposito degli atti per la consultazione	pag. 13

TITOLO III – LE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 20 La sede delle riunioni	pag. 17
Art. 21 Presidenza ordinaria nelle sedute	pag. 17
Art. 22 Segreteria dell'adunanza	pag. 17



Art. 23 Disciplina delle adunanze	pag. 18
Art. 24 Scrutatori – Nomina ed attribuzioni	pag. 18
Art. 25 Adunanze “aperte”	pag. 19
Art. 26 Persone ammesse nella sala delle adunanze	pag. 19
Art. 27 Adunanze segrete	pag. 20
Art. 28 Comportamento dei Consiglieri Comunali	pag. 20
Art. 29 Ordine dei lavori – Sedute deserte	pag. 20
Art. 30 Inizio dei lavori	pag. 21
Art. 31 Norme per la discussione generale	pag. 21
Art. 32 Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 22
Art. 33 Fatto personale	pag. 22
Art. 34 Mozione d’ordine	pag. 22
Art. 35 Chiusura della discussione – Dichiarazione di voto	pag. 23
Art. 36 Termine della seduta	pag. 23

TITOLO IV – VOTAZIONI


Art. 37 Modalità generali	pag. 27
Art. 38 votazione in forma palese	pag. 27
Art. 39 votazione per appello nominale	pag. 28
Art. 40 votazione segreta	pag. 28
Art. 41 Esito della votazione	pag. 29
Art. 42 Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 29
Art. 43 Interventi nel corso della votazione	pag. 30

TITOLO V – VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 44 Verbali delle sedute – Contenuto e firma	pag. 33
Art. 45 Preso d’atto dei verbali della seduta precedente	pag. 33
Art. 46 Comunicazione delle decisioni del Consiglio Comunale	pag. 34

TITOLO VI – DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI


Art. 47 Diritto di iniziativa	pag. 37
Art. 48 Mozione	pag. 37



Art. 49 Interpellanza	pag. 38
Art. 50 Interrogazione	pag. 38
Art. 51 Mozioni – Interpellanze – Interrogazioni: Discussione congiunta	pag. 39


TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 52 RegISTRAZIONI audiovisive	pag. 43
Art. 53 Entrata in vigore	pag. 43
Art. 54 Diffusione	pag. 43
Art. 55 Pubblicità del Regolamento	pag. 43



TITOLO I

NORME GENERALI





Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le adunanze del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto e delle leggi vigenti.-
2. Se ne corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.-

Art. 2

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale, hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio stesso e di presentare interrogazioni e mozioni.-
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili per lo svolgimento del loro mandato.-

Art. 3

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.-
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.-

Art. 4


DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo comunale nell'ordine temporale di presentazione.-

Art. 5

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE – DECADENZA

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.-
2. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente per tre sedute successive viene dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio Comunale, previo avvio del procedimento all'interessato. Entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione l'inte-



ressato può presentare al Sindaco le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o le stesse non siano ritenute idonee a far venir meno le procedure di decadenza, il Presidente del Consiglio Comunale inserisce all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato e di procedere alla surroga. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.-

3. Ogni Consigliere ha, comunque, facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale che ne prende atto a verbale nella prima adunanza.-

4. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente potranno essere presentate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.-

5. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.-

6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.-

Art. 6

NOMINE ED INCARICHI

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Commissioni.-

2. E' fatta salva la presidenza alla minoranza delle Commissioni di controllo e garanzia.-

Art. 7


NOMINA E DESIGNAZIONE

DI CONSIGLIERI COMUNALI E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.-

2. Quando il Consiglio Comunale è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, un rappresentante è riservato alle minoranze.-

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.-



Art. 8

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata dal Sindaco, in accordo con i Capigruppo, una delegazione consiliare composta dai rappresentanti di ciascun Gruppo politico.-
2. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.-

Art. 9


DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEGLI ATTI PREDISPOSTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la sede comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.-
2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per essere esaminata.-
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.-
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.-
5. I Consiglieri hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi e consuntivi quando tali documenti siano stati approvati dal Consiglio Comunale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta.-
6. Per prendere visione di altri atti del Comune il Consigliere deve farne richiesta al Responsabile di posizione organizzativa. I Consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale e farsene copia.-
7. Il Responsabile di posizione organizzativa deve pronunciarsi sulla richiesta entro cinque giorni dalla presentazione. L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Responsabile di posizione organizzativa deve essere adeguatamente motivato e contro di esso il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.-

Art. 10

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo Consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto



deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.-

2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.-
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.-
4. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto.-
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.-
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo più “anziano” per legge.-

Art. 11

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO


1. Può essere costituita la Conferenza permanente dei Capigruppo, presieduta dal Sindaco o suo delegato, per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio.-
2. La Conferenza dei Capigruppo ha anche funzione di Commissione per il Regolamento.-
3. Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio Comunale le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente Regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso ed a nuove disposizioni di legge.-
4. Della Conferenza predetta fanno parte il Sindaco o suo delegato, che la convoca e la presiede, e tutti i Capigruppo.-
5. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.-
6. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi in ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.-

Art. 12

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI


1. La Giunta Comunale assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri che degli stessi fanno parte secondo le indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.-


Art. 13



COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE


1. Possono essere costituite le Commissioni consiliari permanenti le quali durano in carica fino alla scadenza del mandato.-
2. La composizione, funzioni, convocazione e presidenza vengono stabilite di volta in volta con la delibera istitutiva.-
3. I rappresentanti di maggioranza vengono designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, i rappresentanti di minoranza vengono indicati dai Capi-gruppo stessi, per la successiva designazione del Sindaco.-
4. Le Commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti alle loro riunioni.-






TITOLO II

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





Art. 14


CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.-
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) l'Organo cui si deve l'iniziativa;
 - b) il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c) l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - d) il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - e) l'ordine del giorno, anche sottoforma di allegato.-
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.-
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.-
5. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale potrà essere inviato per via telematica ai Consiglieri richiedenti.-

Art. 15

DISTINZIONE DELLE SEDUTE – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in:
 - a) ordinarie;
 - b) straordinarie;
 - c) urgenti;
 - d) di prima convocazione;
 - e) di seconda convocazione;
 - f) pubbliche;
 - g) segrete.-
2. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali:
 - a) linee programmatiche di mandato;
 - b) bilancio di previsione;
 - c) rendiconto della gestione.-
3. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve tenersi entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.-




4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.-
5. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono almeno otto Consiglieri. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati vengono annotati a verbale.-
6. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno quattro Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di 24 ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.-
7. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questa che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.-
8. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione ed il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.-

Art. 16

AVVISO DI CONVOCAZIONE – MODALITA' E TERMINI

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;comprensivo di quelli stabiliti per la riunione e di consegna, non computando il giorno festivo intermedio.-
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi l'avviso dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.-
3. Tutti i Consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno consegnati tutti gli atti relativi alla detta carica.-
4. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 3, la segreteria provvede alla consegna dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.-
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.-



6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- a) all'Organo di Revisione;
- b) ai Responsabili di posizione organizzativa;
- c) agli Organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel Comune;
- d) agli Assessori esterni.-

7. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.-

Art. 17

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio Comunale ed è predisposto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco.-

2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio Comunale con l'assenso di questo.-

3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente 16, comma 2.-

Art. 18

PROPOSTE DI ISCRIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO


1. Le proposte da trattare in Consiglio Comunale possono essere avanzate in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente entro quindici giorni dalla proposta.-

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio Comunale si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.-


Art. 19

DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate, nei tempi previsti, presso l'ufficio protocollo. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.-





2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.-
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.-



TITOLO III

LE ADUNANZE CONSILIARI





Art. 20

LA SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio in apposita sala.-
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede municipale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della Comunità.-
3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.-

Art. 21


PRESIDENZA ORDINARIA NELLE SEDUTE

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.-
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, all'Assessore anziano.-
3. In mancanza del Sindaco e degli Assessori, la presidenza spetta al Consigliere anziano.-

Art. 22

SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.-
2. In caso di sua assenza o impedimento assumerà le funzioni il Vice Segretario dell'Ente.-
3. Il Segretario Comunale può farsi assistere anche da funzionari, tecnici ed amministrativi del Comune.-
4. Il Segretario Comunale sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige il verbale di quelle segrete, ne dà lettura all'Assemblea, se richiesto, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.-
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal Vice Segretario.-




Art. 23 DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio Comunale stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.-
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.-
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia locale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgomberata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.-
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.-
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.-

Art. 24 SCRUTATORI – NOMINA ED ATTRIBUZIONI

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.-
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.-
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.-
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.-
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.-
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario Comunale riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.-
7. Le schede di votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte dal Segretario Comunale.-
8. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Comunale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.-
9. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.-



10. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.-

11. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.-

Art. 25

ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale.-

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia e di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.-

3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate.-

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.-

Art. 26

PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE


1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.-

2. Nessuna persona estranea al Consiglio Comunale può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario Comunale, agli impiegati, alla polizia locale, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.-

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.-

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.-

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a



capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.-

Art. 27

ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano l'apprezzamento sui meriti, capacità, correttezza, moralità, comportamento pubblico o privato o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.-
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.-
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sui meriti, capacità, correttezza, moralità, comportamento pubblico o privato delle persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. L'argomento verrà rinviato dal Presidente all'ultimo punto dell'ordine del giorno.-

Art. 28


COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.-
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, nominandolo.-
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.-

Art. 29

ORDINE DEI LAVORI – SEDUTE DESERTE

1. I lavori del Consiglio Comunale inizieranno appena raggiunto il numero legale.-
2. Se, trascorsi almeno trenta minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri Comunali presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.-




3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'Assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.-
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a sessanta minuti oppure rinviare la seduta.-
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri assenti dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.-

Art. 30 INIZIO DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo. Gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.-
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione ed a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.-
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.-

Art. 31 NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di iscrizione.-
2. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere Capogruppo, o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo Gruppo, può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.-
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.-
4. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di cinque minuti ciascuno.-
5. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Presidente interviene per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta Comunale in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.-



Art. 32

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.-
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.-
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio Comunale decide con votazione palese.-
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Presidente del Consiglio si pronuncia sulla sua durata.-

Art. 33


FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.-
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.-
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.-
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio Comunale, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.-
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di cinque minuti.-
6. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio Comunale o, comunque, discuterli.-

Art. 34

MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente Regolamento.-



2. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.-

Art. 35


CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE – DICHIARAZIONE DI VOTO


1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le eventuali dichiarazioni di voto per ciascun Capogruppo per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti, dichiara chiusa la discussione.-
2. E' facoltà di ogni Consigliere esprimere la propria dichiarazione di voto solo ed esclusivamente nel caso di dissenso con il proprio Capogruppo.-
3. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.-
4. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i tre minuti.-

Art. 36


TERMINE DELLA SEDUTA


1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta.-





TITOLO IV VOTAZIONI





Art. 37


MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata di norma, in forma palese.-
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 38 e 39.-
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità dei comportamenti di persone.-
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.-
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.-
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - I) emendamenti soppressivi;
 - II) emendamenti modificativi;
 - III) emendamenti aggiuntivi.-
7. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche vengono esclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.-
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.-

Art. 38

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri Comunali votano per alzata di mano.-
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.-
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.-
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.-



Art. 39


VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto, od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.-
2. Il Presidente precisa al Consiglio Comunale il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.-
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale stesso.-
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.-

Art. 40

VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede.-
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio Comunale.-
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.-
4. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve essere una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze, così come previsto all'art. 7, comma 3 del presente Regolamento.-
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.-
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.-
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.-
8. Per determinare la maggioranza dei votanti si tiene conto anche dei Consiglieri astenuti.-
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.-



10. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.-

11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.-

12. Le schede vengono poi distrutte, a cura del Segretario Comunale, dopo la proclamazione del risultato.-

Art. 41

ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore corrispondente alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.-

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.-

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.-

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.-


5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio Comunale ha approvato" oppure "Il Consiglio Comunale non ha approvato".-

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.-

Art. 42

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri, ai sensi delle leggi vigenti in materia.-




2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.-

Art. 43


INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE


1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.-



TITOLO V

VERBALI DELLE SEDUTE





Art. 44


VERBALE DELLE SEDUTE – CONTENUTO E FIRMA

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio Comunale e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti su ogni proposta.-
2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti ed il nominativo degli scrutatori.-
3. Nei verbali si deve infine far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.-
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.-
5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso delle proprie dichiarazioni: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario Comunale il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.-
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constatare le motivazioni del suo voto.-
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.-

Art. 45

VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE


1. I verbali della seduta precedente vengono depositati, a disposizione dei Consiglieri, contestualmente all'invio dell'ordine del giorno.-
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.-
3. Il Presidente concede la parola solo a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.-
4. Nel caso che siano proposte rettifiche queste sono annotate sul verbale della seduta in corso. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione palese la proposta di rettifica.-




Art. 46


COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, tramite l'ufficio segreteria, dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai Responsabili di posizione organizzativa contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.-
2. Nello stesso modo trasmetterà agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività, entro tre giorni.-



TITOLO VI
DIRITTO DI INIZIATIVA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI





Art. 47


DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di interesse della Comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.-
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento.-
3. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, fatta salva l'eventuale seduta straordinaria ed urgente, indicando con l'oggetto il Consigliere proponente.-
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa.-
5. Per le proposte di emendamenti che comportino spese non previste, o modifiche sostanziali all'atto deliberativo, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, in quanto non acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.-
6. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.-
7. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.-
8. Ai sensi delle leggi vigenti, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.-

Art. 48

MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni od atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.-



2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro venti giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio Comunale.-
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di venti minuti ed ha dieci minuti per la replica.-
4. Qualora il Consigliere proponente la mozione sia assente alla seduta consiliare nella quale è stata iscritta all'ordine del giorno, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore sia assente giustificato ed in tal caso la stessa è rinviata ad altra adunanza.-

Art. 49


INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.-
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.-

Art. 50

INTERROGAZIONE

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco od agli Assessori.-
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.-
3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.-
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto nei commi 2 e 3 dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio competente provveda entro quindici giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale;
 - c) se l'interrogante è assente, si intende che ha rinunciato all'interrogazione;
 - d) se l'interrogante è assente giustificato si rinvia la risposta al Consiglio Comunale successivo.-
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere



l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.-

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio Comunale dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:


- a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
- b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.-


Art. 51

MOZIONI – INTERPELLANZE – INTERROGAZIONI DISCUSSIONE CONGIUNTA

1. Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli a cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze ed interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.-


2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente.-






TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI





Art. 52

REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio Comunale disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.-
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.-
3. I Consiglieri hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.-

Art. 53

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.-

Art. 54

DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri in carica.-
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala della adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.-
3. Copia del Regolamento è inviata, a cura del Sindaco, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.-

Art. 55

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.-
2. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.-